

Istruzioni pel custode delle antichità di Pesto

- Articolo 1.^o Il custode de' Templi di Pesto dovrà ogni giorno rimanere alla custodia di que' monumenti, e dovrà permottarvi, fuorchè ne' mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre, in cui l'aere vi è mal sano: ciò non l'esenta dall'obbligo di condursi nel corso di detti quattro mesi ogni giorno ed anche nei dì festivi
- 2.^o È proibito a chicchessia di entrare nel recinto de' Templi di Pesto senza farsi accompagnare dal custode, che sarà di guardia alla porta d'ingresso.
- 3.^o Il custode accompagnerà i curiosi ed userà loro tutta la urbanità e cortesia, ed è d'ogni vietato di chieder mance.
- 4.^o Dovrà occupars' incessantemente della decenza, nettezza, e conservazione di detti antichi monumenti, non che dello spurgo de' fossati, che circondano que' Templi
- 5.^o Egli è egualmente incaricato di invigilare su tutte quelle antichità, comprese le mura dell'antica Pesto, onde non vi sia arrecata la menoma degradazione, giusta i Reali Decreti. È rigorosamente basterà che venisse scavo per ricerche di oggetti antichi vi sia eseguito senza il Reale permesso, ed occorrendo ne farà rapporto al Soprintendente
- 6.^o È proibito di vendere roba qualunque nel recinto de' Templi di Pesto, e di entrarvi per altro oggetto che per quello di appagare la propria curiosità.
- 7.^o È proibito egualmente di disegnare tutti o parte degli antichi monumenti senza il permesso del Ministro di Casa Reale, da comunicarsi al custode per mezzo del Soprintendente
- 8.^o Il custode dovrà firmare un atto di consegna di quanto esiste nel recinto de' monumenti enumerati, e quindi rispondere della esistenza degli oggetti consegnati, con dover sene conservare una copia nella Soprintendenza, e rimetterne un'altra al Ministero.

9.° Non si deve ammovere veruno oggetto che appartenga alle antichità di Pesto, senza ordini scritti del Ministro di Casa Reale; da comunicarsi per mezzo del Soprintendente.

10.° Avvenendo qualche circostanza straordinaria, farsi il custode di tutto inteso il Soprintendente per gli analoghi provvedimenti.

11.° Il Sindaco del Comune di Capaccio in Principato Citere, nel cui territorio trovansi le antichità di Pesto, resta incaricato di sorvegliare il custode delle medesime; onde serbi quella regolare condotta che conviene a persona addetta al Real servizio, e perchi esegua le presenti istruzioni.

Laddove il Sindaco lo creda trasgressore ne farà rapporto al Soprintendente perchi possa provocare le convenienti determinazioni dal Ministro suddetto.

12.° Le presenti istruzioni saranno dal Sindaco rese pubbliche in Capaccio, ed una copia ne sarà sempre affissa alla porta d'ingresso delle mentovate antichità.

Napoli 13. Novembre 1829.

Buffo